

CIRCOLARE INTEGRATIVA AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL C.N.F. N. 6 DEL 16.07.2014

Ad integrazione dell'art. 15 co. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16.07.2014, in merito all'ipotesi di esonero dall'obbligo formativo degli iscritti all'Albo prevista sub lettera a), ossia *“gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”*, si specificano le modalità di detto esonero.

1. In caso di gravidanza: certificata documentalmente, riduzione di 9 crediti annuali dei 15 obbligatori distribuiti tra i 2 mesi prima del parto e i 3 mesi successivi al parto;
2. In caso di gravidanza a rischio: certificata documentalmente, esenzione totale dall'obbligo formativo annuale per un totale di 15 crediti distribuiti tra l'anno di gravidanza ed il parto;
3. In caso di adozione: riduzione dei crediti obbligatori annuali nel numero di 2 per ogni mese di assenza per il periodo di soggiorno all'estero finalizzato all'adozione debitamente documentato;
4. In caso di adempimento di doveri collegati alla maternità/paternità: riduzione di 5 crediti annuali fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, e riduzione di 3 crediti annuali dal 3° anno di vita del bambino fino all' 8° anno di vita, da richiedersi tramite autocertificazione. Nel caso di entrambi i genitori avvocato, solo un genitore può godere dell'esonero.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà, inoltre, tenere in debita considerazione le situazioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato, divorziato o vedovo) concedendo un'ulteriore riduzione dei crediti.

5. In caso di gravidanza per le praticanti iscritte nell'apposito registro: riduzione dell'obbligo di partecipazione alle attività formative come indicato nel regolamento COA nel numero di 5 convegni nel corso dei 18 mesi di pratica forense.

Ad integrazione dell'art. 15 co. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16.07.2014, in merito all'ipotesi di esonero dall'obbligo formativo degli iscritti all'Albo prevista sub lettera b), ossia *“grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza”*, si specifica altresì che:

- detto esonero ricomprende anche i casi di dovere di assistenza ai familiari dell'avvocato/a per malattia grave o infortunio debitamente documentato, con una riduzione di 5 crediti dei 15 crediti annuali obbligatori.